

Con sentenza n. 26748 del 10 giugno 2021 (dep. 13 luglio 2021), la sesta sezione della Corte di Cassazione ha chiarito l'ambito di applicazione del *ne bis in idem* con riferimento ai provvedimenti di sequestro e di confisca aventi ad oggetto un medesimo bene.

Come noto, il brocardo latino *ne bis in idem* – che si traduce, letteralmente, in “non due volte per la stessa cosa” e che trova espressione nell’ordinamento all’interno dell’art. 649 c.p.p. – costituisce un principio di civiltà giuridica che garantisce che non possa svolgersi, per uno stesso fatto, un nuovo procedimento nei confronti di un imputato – prosciolto o condannato – già giudicato in via definitiva. Tale principio si riferisce alla duplicazione di procedimenti per uno stesso fatto nei confronti di uno stesso soggetto e non anche alla duplicazione di procedimenti di sequestro o confisca di uno stesso bene in relazione a fatti diversi o nei confronti di soggetti diversi (Cass. pen., sez. III, 13 giugno 2018, n. 48395).

In altri termini, il divieto in parola non impedisce che uno stesso bene, in relazione a fatti o soggetti diversi, possa essere sottoposto in distinti procedimenti penali a diversi provvedimenti di sequestro o di confisca, perché le esigenze cautelari o quelle sanzionatorie trovano autonoma espressione in ciascun giudizio. Risulta, difatti, del tutto fisiologico che uno stesso bene possa essere sottoposto a sequestro o a confisca in distinti procedimenti o in relazione a posizioni diverse, perché le esigenze cautelari o sanzionatorie possono trovare autonoma ed eterogenea espressione nell'ambito di ciascuno di essi.

Nel caso di specie, infatti, i giudici hanno ritenuto che nessuna violazione del principio del *ne bis in idem* fosse ravvisabile in riferimento al provvedimento ablativo oggetto d'impugnazione emesso in relazione alla posizione di soggetti diversi, perché adottato sulla scorta di un'autonoma valutazione del *fumus commissi delicti*.

Del resto, costituisce orientamento pacifico nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui l’annullamento di un provvedimento di sequestro per meri motivi formali non comporta alcuna preclusione processuale e non impedisce che possa essere disposto un nuovo provvedimento, anche avente ad oggetto i medesimi beni e nei confronti dei medesimi soggetti, purché esente dai vizi precedentemente rilevati, senza che vi sia bisogno di addurre elementi nuovi (Cass. pen., sez. III, 5 novembre 2019, n. 9972; Cass. pen., sez. II, 6 ottobre 2015, n. 2276).

Ciò è coerente, peraltro, con la giurisprudenza della Corte in tema di “giudicato cautelare”, secondo cui solo la misura disposta per lo stesso fatto e nei confronti della medesima persona non può essere reiterata, una volta annullata, a meno che non vi siano emergenze nuove sul piano processuale e sempre che il primo annullamento abbia attinto al merito della contestazione (per quanto limitata sia la valutazione del merito nell'ambito delle misure cautelari reali) e non preso atto esclusivamente di vizi formali dell'atto.

Analoghi principi sono stati affermati per le misure di prevenzione, in relazione alle quali, stante la natura della decisione che le applica – inidonea a determinare un giudicato in senso proprio – nessuna preclusione sussiste a che, annullato per vizi formali un decreto di confisca, si instauri, in costanza di esecuzione di una misura di prevenzione personale, una nuova procedura di sequestro e confisca sui medesimi beni oggetto del provvedimento annullato (Cass. pen., sez. VI, 26 giugno 2019, n. 41735).

Per questo, conclude la Suprema Corte, il principio di *ne bis in idem* non impedisce che uno stesso bene, in relazione a fatti o soggetti diversi, possa essere sottoposto a diversi provvedimenti di sequestro o di confisca – perché le esigenze cautelari o quelle sanzionatorie trovano autonoma espressione in ciascun giudizio – né, tantomeno, una preclusione all’emanazione di un nuovo provvedimento di sequestro può essere individuata nell’annullamento, per meri motivi formali, del provvedimento precedentemente emanato avente lo stesso oggetto.

Riferimenti Normativi:

- art. 649 c.p.p.